Discussa in un convegno giuridico la vecchia proposta dell'ex socialista Viviani

Perché solo il magistrato quando sbaglia non deve pagare?

Si vorrebbe che venissero puniti almeno i giudici che lavorano poco, violano segreti d'ufficio per vanità, non motivano a sufficienza i loro provvedimenti

Roma, 20 settembre, 1980

Chi sbaglia deve pagare e, più o meno, tutti pagano: il ferroviere che provoca un incidente manovrando una leva al posto di un'altra, il meccanico che stringe malamente il bullone di una ruota, l'impiegato delle poste che perde una raccomandata, l'ingegnere che compie un errore nei suoi calcoli e, poi, il palazzo o il ponte che ha costruito crolla, il direttore generale di ministero e persino — caso, in verità, abbastanza raro — medici e ministri. Gli unici ai quali nessuno può chiedere conto di nulla o quasi sono i magistrati: è giusto, anche se il danno arrecato con un provvedimento o con una sentenza sbagliati può essere irreparabile?

Il problema è grave ed importante: purtroppo è di difficilissima soluzione soprattutto per gli effetti collaterali negativi che comporterebbe una norma intesa a punire i magistrati: essa affermerebbe, *sic et simpliciter*, la responsabilità del giudice nell'esercizio della sua attività. Il convegno organizzato dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, si è proposto di discutere l'argomento prendendo le mosse da una proposta di legge presentata alla Camera dal gruppo radicale, facendo propria una iniziativa assunta in passato dal senatore socialista Viviani; ma alla fine, dopo un dibattito molto interessante, le idee sono apparse scarsissime, confuse e contrastanti. Qualcosa, senza dubbio, bisogna fare, anche se in Francia, in Germania, in Inghilterra e negli Stati Uniti il problema è sempre insoluto: ma che fare?

Risarcire lo Stato

La proposta di legge Viviani, ora ripresa dai radicali, fornisce alcune indicazioni sui casi in cui il giudice dovrebbe essere punito almeno sotto il profilo disciplinare: quando, per esempio, lavori con scarso rendimento e non pubblichi entro tempi ragionevoli le sue decisioni; quando il capo dell'ufficio giudiziario (per esempio, il presidente del collegio giudicante) affidi ai colleghi attività che dovrebbe compiere personalmente; quando si droghi o si ubriachi, si "prostituisca" o non paghi i debiti, presti danaro a tassi di esoso interesse, giochi d'azzardo, tenga "comportamenti riprovevoli e gravi" quando non sia "imparziale e corretto" o non si astenga dal giudicare se si trova in situazioni "imbarazzanti"; quando parli troppo violando, senza dolo, il segreto d'ufficio per vanità o per ingenuità; quando compia "gravi atti di negligenza" o dimostri di essere inefficiente e, infine, quando non fornisca una motivazione valida ai suoi provvedimenti.

Non solo: secondo la proposta di legge, il magistrato dovrebbe essere tenuto a risarcire civilmente il danno arrecato anche quando abbia proceduto all'arresto di qualcuno senza fornire un chiarimento convincente o con "una motivazione generica". In questo caso, la responsabilità si dovrebbe estendere allo Stato che avrebbe poi il diritto di rivalersi sul giudice responsabile.

D'altro canto, la Costituzione prevede che tutti i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici siano "responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti", mentre la Corte costituzionale sin dal lontano marzo 1968 ha stabilito che anche i magistrati sono "direttamente e personalmente responsabili dei danni ingiusti cagionati a terzi", perché "l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di là dello Stato né l'altro fuori dall'organizzazione statale". E poi: perché, se un cancelliere sbaglia materialmente nel disporre la convocazione di un imputato o di un testimone e provoca così il rinvio di un processo, lo Stato pretende da lui il risarcimento di tutte le spese mentre nulla può essere contestato al giudice che, per ignoranza o per errore, provoca un danno molto più grave con un provvedimento avventato?

Gravi conseguenze

In teoria, l'interrogativo può essere anche valido, nell'apparenza: in realtà, le conseguenze di una eventuale risposta, così come viene proposta, sarebbero gravi tanto quanto la cosiddetta impunità concessa al giudice. Il

danno ed il suo pagamento — ha sottolineato il consigliere di Cassazione Guido Cucco, membro del Consiglio superiore della magistratura — sarebbero facilmente ovviabili con una polizza d'assicurazione che, comunque, dovrebbe essere pagata dallo Stato perché sbagliare rientrerebbe, come rientra, nei rischi professionali del giudice. Chi, però, ne subirebbe le conseguenze sarebbe soltanto ed esclusivamente il cittadino: infatti, nessun giudice assumerebbe più una iniziativa di fronte al pericolo di essere chiamato a rispondere disciplinarmente e civilmente della sua attività.

Oltre a questo, esiste anche un altro aspetto del problema che è stato acutamente prospettato dal pretore Giovanni Giacobbe: il rischio cioè di violare l'indipendenza del giudice nella sua attività giurisdizionale. Infatti, se fosse possibile ritenere responsabile un magistrato per avere sbagliato condannando un imputato che poi risulterà essere innocente, o procedendo all'arresto di chi, invece, riuscirà a dimostrare d'essere estraneo al delitto contestatogli, significherebbe sindacare dall'esterno ogni decisione del giudice che, invece, deve essere libero di sbagliare. D'altro canto, è proprio perché l'errore rientra nel giudizio dell'uomo che sono previsti i meccanismi di controllo costituiti dall'appello e dal ricorso in Cassazione.

Il problema relativo alla responsabilità del giudice è d'attualità perché (il convegno in pratica prende le mosse dall'episodio) si intende mettere sotto accusa i magistrati che stanno procedendo, fra grandi difficoltà, nelle indagini sul terrorismo: ma — si potrebbe osservare — il magistrato non è soltanto responsabile quando arresta o condanna, ma anche quando rimane inattivo o assolve. Anzi, allora, è forse peggio.

"Puniamo, questo sì, i magistrati inefficienti — ha detto in sostanza Giacobbe —colpiamo quelli che trascurano il lavoro, quelli che con il loro comportamento arrecano discredito a tutti, quelli che rinviano nel tempo le loro decisioni. Non andiamo a sindacare il giudizio nella sua attività giurisdizionale.

Sentenza contestata

Infine: poiché, ad eccezione del pretore e dell'inquirente, le decisioni sono prese collegialmente, come si può stabilire, in caso di sentenza contestata, quale dei giudici non ha condiviso la decisione ed è rimasto in minoranza? Secondo la proposta di legge, il dissenziente dovrebbe dichiarare il proprio parere per iscritto in busta chiusa, da aprire soltanto in caso di necessità. "I presidenti che in camera di consiglio votano per ultimi—ha osservato il giudice Cucco — voterebbero sempre contro la maggioranza pur di non correre rischi: è questo

Sulla stampa

quello che si vuole?".

(Il Giornale 21/IX/80)

Guido Guidi